# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

**Suppl. al N. 305 — Torino, 26 Dicembre 1863**

### PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze delli 2, 11, 12, 15, 22, 25 e 30 agosto 1863 ha concedute le seguenti pensioni:

| N. d'ordine | Nome e cognome del Pensionato | Data della nascita | Qualità | Ministero da cui dipendeva | Servizio computabile Anni | Mesi | Giorni | Motivo del collocamento a riposo | Data del Decreto di collocamento a riposo | Stipendio medio L. | C. | Legge o Regolamento applicati | Montare della pensione L. | C. | Decorrenza della pensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevo Vincenzo | 1789 23 marzo | Pilota doganale | Finanze | 37 | 10 | 11 | Avanzata età | 1862 26 xbre | 763 | » | Decreto 3 magg. 1816 | 687 | 50 | 1862 1 xbre |
| 2 | Di Filippo Severino | 1812 22 xbre | Artigliere litorale | Guerra | 23 | 7 | 28 | Scioglimento del corpo | 1861 29 7bre | 153 | » | Id. | 76 | 30 | 1861 29 7bre |
| 3 | Marzoli Pietro | 1789 4 giugno | Capo id. | Id. | 28 | 3 | 19 | Id. | Id. | 229 | 30 | Id. | 111 | 75 | Id. |
| 4 | Bossa Luigi | 1796 11 8bre | Brigadiere doganale | Finanze | 40 | 30 | 20 | Per età avanzata | 1862 27 9bre | 459 | » | Id. | 459 | » | 1863 1 genn. |
| 5 | Caruso Giuseppe | 1793 11 9bre | Usciere nell'ufficio di sanità in Napoli | Marina | 42 | 10 | » | Per riforma d'ufficio | » 19 8bre | 714 | » | Id. | 714 | » | 1862 1 9bre |
| 6 | D'Agostino Giuseppe | » 6 7bre | Usciere della disciolta cassa d'ammortizzazione | Finanze | 41 | » | 13 | Avanzata età | 1863 13 aprile | 918 | » | Id. | 918 | » | 1863 1 magg. |
| 7 | Ciotti Raffaele | 1798 12 luglio | Portiere della gran corte d'appello in Aquila | Grazia e Giust. | 20 | 6 | 14 | Id. | » 22 genn. | 425 | » | Id. | 141 | 61 | » 1 febb. |
| 8 | Bonfanti Domenico | 1792 4 8bre | Marinaro addetto alla soprintendenza generale di salute | Marina | 27 | 3 | 1 | Soppressione d'impiego | 1862 12 8bre | 459 | » | Decreto 25 genn. 1823 | 229 | 50 | 1862 1 9bre |
| 9 | Torino Maria (1) | 1797 1 9bre | Vedova di Scudièro Raffaele, capitano destituito nel 1820 per causa politica | Guerra | » | » | » | » | » 21 luglio | » | » | Dec. 10 genn 1861 e L. 22 giugno 1830 | 336 | 22 | 1861 1 genn. |
| 10 | Di Marzo Concetta (1) | 1799 13 8bre | Vedova di Maggio Giuseppe, caporale dei cannonieri marinari | Marina | » | » | » | » | » | 357 | » | Decreto 3 maggio 1816 | 59 | 50 | 1862 23 9bre |
| 11 | Romeo Maria Luisa (1) | 1807 19 giugno | Vedova di Lombardi Francesco, ufficiale presso l'amministrazione dei dazi indiretti | Finanze | » | » | » | » | » | 1530 | » | Id. | 255 | » | 1863 7 febb. |
| 12 | Criscuolo Raffaela (1) | 1814 11 9bre | Vedova di Longobardi Raffaele, commissario di marina al ritiro | Marina | » | » | » | » | » | 1590 | » | Id. | 763 | » | » 20 marzo |
| 13 | Di Gregorio Rosa (1) | 1811 12 marzo | Vedova di Picinna Giovanni, colonnello al riposo | Guerra | » | » | » | » | » | 1815 | » | Id. | 807 | 50 | » 28 detto |
| 14 | Lettiera Michela (1) | 1835 25 luglio | Vedova di Russo Antonio, cantoniere della ferrovia regia | Lavori pubblici | » | » | » | » | » | 408 | » | Id. | 68 | » | 1862 1 agosto |
| 15 | Angelini Maria Teresa (1) | 1798 17 detto | Vedova di Mola Oronzo, maggiore al ritiro | Guerra | » | » | » | » | » | 3060 | » | Id. | 510 | » | » 10 xbre |
| 16 | Pucci Antonio | 1795 20 magg. | Ricevitore dei fondaci di privativa | Finanze | 42 | 1 | 22 | Per età avanzata | 1863 26 aprile | 1020 | » | Id. | 1020 | » | » 1 luglio |
| 17 | Riboldi Amalia | » | Vedova di Ghedini Luigi, ex-fagianajo nel R. parco di Monza | Id. | » | » | » | » | » | » | » | Art. 58 delle normali di Lombardia | 313 | 68 | 1863 30 genn. |
| | Ghedini Rebecca Egilda (2) | 1846 28 marzo | Figli del suddetto | » | » | » | » | » | » | » | » | Art. 78 ed 80 id. | 57 | (a) | Id. |
| | » Carlo Felice | 1850 29 8bre | | | | | | | | | | | 57 | | |
| | » Giovanna Felicita | 1858 11 detto | | | | | | | | | | | 57 | | |
| 18 | Saller Emilio | » | Ex-cavallerizzo presso la cessata corte vice-reale del regno lombardo-veneto | Finanze | 10 | 5 | 5 | Per soppressione della corte vice-reale | » | 1555 | 35 | Art. 8 id. e R. D. 9 agosto 1839 | 518 | 51 | 1859 9 agosto |
| 19 | Massieri Elisabetta (1) | 1780 13 marzo | Vedova di Mosconi Francesco, ex-direttore della dogana di Sestra Romana in Milano | Id. | » | » | » | » | » | » | » | Art. 58 delle normali di Lombardia | 861 | 19 | 1862 21 9bre |
| 20 | Minelli Cecilia (1) | 1800 16 9bre | Vedova di Adami Antonio, ex-cursore presso la pretura d'Iseo | Grazia e Giustizia | » | » | » | » | » | » | » | Id. | 259 | 26 | » 18 xbre |
| 21 | Rondelli Giuseppe | 1818 21 genn. | Preposto doganale in Cremona | Finanze | 11 | 3 | 21 | Motivi di salute | 1862 26 9bre | » | » | Regolam. delle guardie di finanza Lombarde | (b) | | » 1 detto |
| 22 | Polli Antonio | 1822 12 luglio | Sotto-brigadiere doganale in Lombardia | Id. | 21 | 4 | 22 | Id. | 1863 3 marzo | » | » | Id. | (c) | | Id. |
| 23 | Borsi Regina (1) | 1790 21 magg. | Vedova di Raimondi Bartolomeo, lavorante nella disciolta zecca di Bologna | Agric. Indust. e Commercio | » | » | » | » | » | » | » | Leggi Pontificie 1 maggio 1828 e 23 giugno 1843 | 201 | 50 | 1863 22 marzo |
| 24 | Veroni Balmariti Vincenzo | 1792 24 8bre | Controllore al magazzino dei tabacchi e della carta bollata in Parma | Finanze | 18 | 10 | 4 | Per ragione di salute | 1863 8 maggio | 1150 | » | Decreto parmense 2 luglio 1822 | 1118 | 15 | » 1 giugno |
| 25 | Taj Tommaso | 1803 31 luglio | Guardia campestre del Comune di Fiorenzola | Interno | 14 | 8 | 15 | Id. | » 22 marzo | 476 | 50 | Leggi parmensi 2 lugl. 1822 e 24 xbre 1825 | 419 | 65 | » 21 aprile |
| 26 | Lamperti Giuseppe | 1807 13 febb. | Secondo commesso dell'uffizio delle ipoteche in Milano | Finanze | 17 | 5 | 22 | Id. | » 19 febb. | 1400 | » | Art. 8 delle normali di Lombardia | 466 | 67 | » 12 marzo |
| 27 | Giniselli Maria (1) | 1806 16 xbre | Vedova di Balabio Antonio, portiere presso la R. corte d'appello in Milano | Grazia e Giustizia | » | » | » | » | » | » | » | Art. 55 id. | 845 | 67 | » 9 giugno |
| 28 | Secco d'Aragona Maria Adelaide (1) | 1798 5 giugno | Vedova di De Castillia Carlo, ex giudice sussidiario del tribunale di commercio in Milano | Id. | » | » | » | » | » | » | » | Id. | 829 | 63 | 1862 26 xbre |
| 29 | Rajcoldi Giovanna (1) | 1817 1 genn. | Vedova di Uslenghi Giovanni, operaio stabile presso la R. zecca in Milano | Agric., Ind. e Commercio | » | » | » | » | » | » | » | Aul. Dispac. 21 novembre 1822, n. 44888 e 17 aprile 1832, n. 966/129 | (d) | | 1863 13 magg. |
| 30 | Senno cav. Augusto | 1815 16 aprile | Luogotenente colonnello nello stato-maggiore delle piazze in aspettativa | Guerra | 30 | 8 | 25 | Anzianità di servizio | 1863 31 maggio | » | » | Leggi 27 giugno 1850 e 25 maggio 1852 | 2202 | » | » 16 giugno |
| 31 | Zarillo Luigi (3) | 1831 23 genn. | Sottotenente nel regg. Genova cavalleria | Id. | 15 | 11 | 8 | Rimozione dal grado ed impiego | » 5 marzo | » | » | Id. | 360 | » | » 5 magg. |
| 32 | Aldanese Antonio | 1810 23 agosto | Sottotenente nella casa reale invalidi e compagnie veterani | Id. | 35 | 5 | 15 | Anzianità di servizio | » 7 magg. | » | » | Legge 27 giugno 1850 | 945 | » | » 16 detto |
| 33 | De Leo Palmerino | 1815 | Sottotenente id. | Id. | 36 | 11 | 11 | Id. | » 6 giugno | » | » | Id. | 967 | 50 | » 16 giugno |
| 34 | D'Agostino Carmine | 1819 27 marzo | Furiere maggiore nella reale casa invalidi e compagnia veterani | Id. | 27 | 6 | 19 | Id. | Id. | » | » | Id. | 403 | 50 | Id. |
| 35 | Camoscardella Girolamo | 1812 23 magg. | Sergente id. | Id. | 26 | 7 | 11 | Id. | » 17 magg. | » | » | Id. | 322 | » | » 21 detto |
| 36 | Motta Angelo | 1814 16 detto | Caporale id. | Id. | 41 | 11 | 15 | Id. | Id. | » | » | Id. | 310 | » | Id. |
| 37 | Vignola Saverio | 1811 16 8bre | Id. | Finanze | 30 | » | 3 | Id. in seguito a sua domanda | » 24 giugno | » | » | Id. | 265 | » | » 1 luglio |
| 38 | Agnello Leonardo | 1808 20 genn. | Brigadiere sedentario nelle guardie doganali | Id. | 15 | 3 | 22 | Anzianità di servizio | 1862 12 xbre | 961 | » | Regolamento 13 maggio 1862 | 720 | » | » 1 genn. |
| 39 | Grassi Antonio | 1800 14 7bre | Sotto-brigadiere doganale | Id. | 10 | 8 | 11 | Id. e fisica indisposizione | » 26 9bre | 756 | 91 | Regie Patenti 20 7bre 1821 | 756 | 91 | 1862 1 xbre |
| 40 | Porzio Angelo Maria | 1824 20 febb. | Guardia comune di terra nelle guardie doganali | Id. | 15 | » | 13 | Fisiche indisposizioni | 1863 26 marzo | 660 | » | Regolamento 13 maggio 1862 | 165 | » | 1863 1 aprile |
| 41 | Bonsignore Gio. Battista | 1814 5 agosto | Guardia scelta di terra id. | Id. | 26 | 4 | 3 | Id. | » 12 detto | 720 | » | Id. | 360 | » | Id. |
| 42 | Gallo Leopoldo Gio. Battista | 1800 24 giugno | Magazziniere delle privative a S. Pier d'Arena | Id. | 39 | 1 | 16 | Avanzata età e motivi di salute | » 17 magg. | 2826 | 85 | Regie Patenti 25 maggio 1822 | 2744 | 65 | » 17 magg. |
| 43 | Dolce Vincenzo | 1803 18 detto | Veditore doganale a Genova | Interno | 11 | 11 | 13 | Per motivi di salute giusta la sua domanda | » 31 detto | 2200 | » | Id. | 2200 | » | » 1 giugno |
| 44 | Tironi Giacomo | 1786 10 9bre | Applicato di 1.a classe nell'amministrazione provinciale | Finanze | 37 | 5 | 22 | Avanzata età | » 22 marzo | 1200 | » | RR. PP. 22 marzo 1824 e R. B. 16 agosto 1829 | 1100 | » | » 1 aprile |
| 45 | Gimelli Giuseppe | 1804 8 agosto | Ricevitore doganale a Santa Margherita | Guerra | 30 | 8 | 8 | Id. e motivi di salute | » 13 aprile | 1500 | » | Regie Patenti 25 marzo 1822 | 1034 | 44 | » 1 magg. |
| 46 | Tibolla Ernesto (4) | 1831 26 marzo | Sottotenente nel 43 regg. di fanteria | Id. | 11 | 9 | 23 | Rimosso dal grado ed impiego | 1862 10 genn. | » | » | Legge 25 magg. 1852 | 360 | » | 1862 16 genn. |
| 47 | Gatto Gaetano | 1813 31 luglio | Sottotenente nella casa reale invalidi e veterani di Napoli | Id. | 25 | 8 | 7 | Anzianità di servizio | 1863 7 magg. | » | » | Legge 27 giugno 1850 | 720 | » | 1863 16 magg. |
| 48 | Cardamone Antonio | 1814 9 7bre | Sottotenente id. | Id. | 28 | 6 | 25 | Id. | Id. | » | » | Id. | 810 | » | Id. |
| 49 | Colomiati Felice (5) | 1796 25 9bre | Già usciere col grado di sottotenente nel R. esercito (compromesso politico). | Id. | 35 | 6 | 22 | » | » | » | » | R. Decr. 3 giugno 1848 e Regolamento 9 giugno 1831 | 37 | 83 | 1859 1 8bre |
| 50 | Velasco cav. Carlo Amedeo | 1818 25 giugno | Commissario di guerra di 1.a classe nel corpo d'intendenza militare | Id. | 26 | 11 | 15 | Inabilità al servizio | 1863 21 giugno | » | » | Leggi 25 maggio 1852 e 27 giugno 1850 | 1944 | » | 1863 1 luglio |
| 51 | Marinelli Pietro | 1816 29 detto | Sotto-commissario di 1.a classe, proveniente dal corpo d'intendenza militare del disciolto corpo de volontari italiani | Id. | 30 | » | 13 | Id. | » 18 detto | » | » | Id. e RR. Dec. 28 xbre 1860 e 26 xbre 1853 | 1400 | » | Id. |
| 52 | Mancini Rosa Maria (6) | 1840 6 magg. | Orfana di Vincenzo, guardia di artiglieria e di Lene Angiola, premorta al marito | Id. | » | » | » | » | » | 1020 | » | Decreto 3 maggio 1816 | 170 | » | 1861 1 genn. |
| 53 | Bagnati Francesca (6) | 1819 22 8bre | Orfana di Gaetano, già maestro d'ascia nella R. marina e di De Cristoforo Raffaela | Marina | » | » | » | » | » | 459 | » | Id. | 76 | 50 | 1860 30 7bre |
| 54 | Alberino Maria (6) | 1833 23 maggio | Orfana di Domenico Caporali e di Galasso Michela, premorta al marito | Id. | » | » | » | » | » | 336 | 60 | Id. | 56 | 10 | 1861 13 marzo |
| 55 | Calenda Elena (6) | 1836 29 aprile | Orfana di Antonio Colonnello, graduato brigadiere e di Calore Maria Grazia, premorta al marito | Guerra | » | » | » | » | » | 1815 | » | Id. | 807 | 50 | 1863 17 detto |

(1) Durante vedovanza. (2) Sino al raggiungimento dell'età normale, od eventuale anteriore collocamento. (3) Per anni 7, mesi 11, giorni 19. (4) Duratura per anni 5, mesi 10 e giorni 26. (5) Aumento alla pensione di L. 673 39 che già gode in forza di R. Determinazione 25 settembre 1859. (6) Durante lo stato nubile e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione. (a) Sussidio d'educazione. (b) Provvigione di cent. 34 56/1000 al giorno. (c) Provvigione di cent. 74 89/1000 al giorno. (d) Provvigione di cent. 51 831/1000 al giorno.

*Il N. 1563 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA

Visto il Regio Decreto in data 5 novembre 1863, n. 1534, col quale viene riordinata l'Amministrazione del Lotto pubblico nelle varie Provincie del Regno;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'esecuzione del Regio Decreto 5 novembre 1863, n. 1534, sul riordinamento del Lotto nelle varie Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

## REGOLAMENTO GENERALE

*Per l'esecuzione del R. Decreto 5 novembre 1863, N. 1534, sull'Amministrazione del lotto.*

### TITOLO I.

*Dei Ricevitori.*

#### Capitolo I.

*Dei Banchi di Lotto e del ricevimento dei giuochi.*

Art. 1. I Banchi di Lotto potranno essere conferiti a chiunque abbia i requisiti necessari per essere Ricevitore, e preferibilmente ai pensionari a carico dello Stato, agli Impiegati in disponibilità od aspettativa, e a quelli che fossero vicini ad essere provvisti d'una pensione di riposo.

Art. 2. I requisiti per essere Ricevitore sono:

Che l'aspirante sia maggiore d'età;

Che sia Italiano e domiciliato nel Regno;

Che comprovi di avere sufficiente cognizione delle Leggi e dei Regolamenti sul Lotto, e delle norme onde va retta la relativa contabilità.

Art. 3. Le nomine dei Ricevitori si faranno dal Ministero delle Finanze sulle proposizioni dei singoli Direttori del Lotto. I Ricevitori però non potranno venire abilitati all'esercizio delle loro funzioni, se prima non abbiano giustificato di avere prestata la voluta cauzione.

Art. 4. Tale cauzione verrà determinata per ciascun Ricevitore nel Decreto di nomina, tenuto conto della normale riscossione del Banco e delle circostanze locali che possono rendere più o meno agevole la sorveglianza dell'Amministrazione sul regolare esercizio del Banco.

Verificandosi, durante l'esercizio, un costante aumento di un quarto almeno dell'ordinario prodotto, il Ricevitore non potrà ricusarsi, sotto pena della sospensione, di prestare un proporzionato supplemento di cauzione.

Art. 5. Sono ammesse fra i Ricevitori le promozioni in ragione d'aggio e di anzianità a posti vacanti di maggiore rilievo, sempre che abbiamo dato prove di buona condotta, fedele ed esatto disimpegno delle loro incumbenze, e sieno in grado di prestare quella maggiore cauzione che sia inerente alla nuova Ricevitoria.

In ogni caso è in facoltà del Ministero di preferire i più degni e i più idonei fra i concorrenti con aggio ed anzianità eguali, e a tutti indistintamente gli Impiegati in disponibilità e in aspettativa, ed i pensionari a carico dello Stato, fatta ragione degli assegni di cui sono provvisti.

Art. 6. I Banchi del Lotto dovranno essere stabiliti in locali decenti e di facile accesso, situati a terreno, e porteranno sulla porta d'ingresso, oltre lo stemma nazionale, la iscrizione in grandi lettere: *Banco del Lotto* N.o....

I Ricevitori non vi potranno esercitare nessun'altra industria o commercio, senza averne ottenuta espressa licenza dalla Direzione da cui dipendono.

Il Banco dovrà rimanere costantemente aperto al Pubblico da mane a sera, tranne i soli giorni festivi; e nel giorno della chiusura del giuoco sino all'ora che sarà all'uopo determinata.

Art. 7. In ogni Banco dovranno tenersi affissi alla pubblica vista tutte le Leggi, i Regolamenti, e le altre disposizioni concernenti in qualunque modo i rapporti dei giuocatori coll'Amministrazione del pubblico Lotto.

Art. 8. I Ricevitori non potranno variare la situazione del loro Banco, nè raccogliere o far raccogliere giuochi fuori di esso, senza esserne precedentemente autorizzati dalla Direzione.

Art. 9. Ogni Ricevitore deve esercitare personalmente le proprie funzioni. Non potrà quindi farsi rappresentare nelle medesime, e molto meno cedere, far società od altre convenzioni rapporto all'esercizio del Banco, sotto pena delle sospensione od anche della rimozione dal posto.

Art. 10. Nei casi però di legittimo impedimento potrà la Direzione autorizzare (mod. n. 1) i Ricevitori a farsi rappresentare, per quel tempo e sotto quelle condizioni che ravviserà più opportune, da un idoneo *Commesso Gerente*, rimanendo sempre i Ricevitori stessi responsabili dell'amministrazione del Banco.

Art. 11. I Ricevitori che intendessero rinunciare all'esercizio del Banco dovranno trasmetterne dichiarazione scritta alla Direzione. Essi però continueranno nell'esercizio del Banco finchè non sieno loro comunicate le superiori determinazioni, sotto pena del risarcimento dei danni che potessero altrimenti derivarne alla pubblica Finanza.

Art. 12. In esecuzione dell'art. 12 del Decreto organico, i Ricevitori completeranno accuratamente le indicazioni a stampa esistenti sopra ciascun biglietto e sulle recapitolazioni di ciascun registro, e scriveranno quindi i giuochi sopra amendue le bollette madri e sul biglietto colla maggior diligenza e chiarezza.

Art. 13. Potranno i Ricevitori per ciascuna estrazione completare preventivamente le suddette indicazioni sopra un numero di registri non maggiore dell'ordinario consumo del Banco; eccedendo la quale misura, verranno assoggettati ad un'ammenda pecuniaria.

Ove per altro accadesse, che per impreveduta diminuzione di giuoco, non si potessero adoperare alcuni registri per la estrazione per cui fossero stati come sopra predisposti, dovranno questi impiegarsi i primi per la estrazione immediatamente successiva, interlineando le già scritte indicazioni, e sostituendovi nello spazio superiore quelle dell'estrazione in corso.

Riconoscendo irregolari o difettosi alcuni registri nell'atto di predisporli, non potranno i Ricevitori servirsene per alcun modo, ma dovranno immediatamente rinviarli alla Direzione.

Art. 14. Ciascun biglietto non potrà contenere che un solo giuoco. Un giuoco si intende costituito da una sola serie di numeri, qualunque sieno le sorti alle quali venga applicata.

I giuochi d'estratto determinato non potranno scriversi cumulativamente con altre sorti sovra la stessa bolletta.

Le caselle delle sorti escluse dal giuoco dovranno essere segnate con un tratto di penna.

Art. 15. L'annullamento dei giuochi nei casi prescritti dall'art. 14 del suddetto Decreto si eseguirà segnando con due linee traversali le bollette madri e la bolletta figlia, staccando quest'ultima dalla seconda matrice e ripiegandola sulla prima.

Ove la bolletta figlia si trovasse già staccata da amendue le matrici, dovrà inoltre il Ricevitore munire di sua firma la prima matrice, e attaccarvi, sopraponendola, la bolletta figlia.

Art. 16. Eseguita la registrazione del giuoco, il Ricevitore prima di staccare il biglietto per consegnarlo al giuocatore, dovrà collazionarlo colla prima matrice.

I biglietti verranno staccati dalle due matrici per modo che rimanga a ciascuna matrice una parte sufficiente del frapposto bollo per confrontarle nel taglio di esso coi relativi biglietti.

Art. 17. Per la limitazione delle promesse sui giuochi di estratto prescritta dall'art. 11 del citato Regio Decreto, verrà dalla Direzione stabilita una somma a ciascun Ricevitore, a seconda della importanza del Banco, oltre la quale non potranno riceversi gli anzidetti giuochi.

A fine di non oltrepassare la somma prestabilita dovranno i Ricevitori riportare le promesse dei giuochi medesimi sopra una nota (modello n. 2), la quale dovrà essere immancabilmente spedita alla Direzione in unione alle prime matrici.

Art. 18. Colla scorta di siffatte note la Direzione sorveglierà a che le promesse sieno contenute nel limite prefissole, ed ove le riconoscesse eccedenti ne dichiarerà lo annullamento a termini dell'art. 11 del Decreto organico, porgendone avviso al Pubblico prima dell'estrazione, mediante affisso alla porta di ingresso del locale in cui risiede la Direzione stessa (mod. n. 3).

In ogni caso i Ricevitori potranno essere tenuti responsabili verso l'Amministrazione dell'ammontare delle vincite che si verificassero sovra promesse eccedenti la somma fissata pel Banco, che non si trovassero riportate sulle anzidette note.

Art. 19. A misura che verrà riempito di giuochi un registro, i Ricevitori dovranno addizionare i prezzi iscritti su ciascun foglio; riportare le somme sulla ricapitolazione, e formare di queste il totale complessivo del registro, apponendovi la propria firma.

Il totale complessivo di ciascun registro verrà riportato sul prospetto dei sommati (mod. n. 4) che sarà trasmesso alla Direzione assieme alle prime matrici.

Art. 20. Le copie dei giuochi contenuti in ciascun registro, di cui all'art. 13 del Decreto organico, dovranno essere compilate colla massima diligenza giusta il modello num. 5, e quindi assicurate con cordicella e suggello a piombo, come è prescritto per le prime matrici

Art. 21. Venuta l'ora stabilita pel chiudimento del giuoco, come all'art. 17 del ripetuto Decreto, i Ricevitori dovranno apporre sulle bollette di prima e di seconda matrice contenenti l'ultimo giuoco ricevuto nell'ultimo registro la parola *chiuso*, la data e la loro firma.

Le bollette madri e le bollette figlie, che rimarranno in bianco sui singoli registri dopo siffatta operazione, verranno contrassegnate con due linee traversali e colla parola *annullate*.

Art. 22. Ove per variazioni nell'orario postale o per altra qualsiasi causa prevedessero i Ricevitori che, attenendosi all'ora stabilita pel chiudimento del giuoco, il piego delle prime matrici non potesse pervenire in tempo utile alla Direzione, dovranno ovviare, quant'è di loro, a siffatto inconveniente anticipando l'anzidetta operazione, e ne porgeranno contemporaneo avviso alla Direzione.

Art. 23. Effettuata la chiusura del giuoco, i Ricevitori, sovrapposta alle prime matrici ed alle copie la copertina (mod. n. 5 *bis*) e compiute sulle medesime le operazioni prescritte dall'art. 17 del Decreto organico, le rivolgeranno alla Direzione unitamente ai documenti di cui è cenno negli articoli 17, 19, 37 e 40 del presente Regolamento.

I Ricevitori stabiliti nelle città ove hanno sede le Direzioni, li consegneranno direttamente alle medesime; gli altri Ricevitori invece ne formeranno un piego, che, assicurato con funicella e debitamente suggellato, consegneranno all'Ufficio postale *in raccomandazione* ritirandone corrispondente ricevuta (mod. n. 6).

Art. 24. Ove per qualsiasi motivo non si fossero raccolti giuochi per una estrazione, il Ricevitore ne farà pervenire avviso alla Direzione colla stessa corsa postale che avrebbe dovuto portare le prime matrici.

Art. 25. Avvenendo che per colpa del Ricevitore il piego delle prime matrici non pervenisse in tempo utile alla Direzione, il Ricevitore stesso incorrerà nella sospensione dall'esercizio del Banco, ed in caso di recidiva potrà anche esserne rimosso.

Art. 26. Le spese occorrenti pel trasporto del piego dei registri dalle Ricevitorie alla Direzione od all'Uffizio postale saranno a carico dei singoli Ricevitori.

Art. 27. Ricevuta la notizia de' numeri estratti, i Ricevitori colla scorta delle seconde matrici presso di loro esistenti formeranno lo spoglio delle vincite (mod. n. 7), e lo trasmetteranno indilatamente alla Direzione.

Essi dovranno inoltre esporre all'ingresso del locale di esercizio il bollettino ufficiale dell'estrazione tosto che sarà loro pervenuto; mantenendolo così esposto finchè non abbia a sostituirvisi quello della successiva estrazione.

Art. 28. Tranne i casi di eccezione previsti dagli articoli 26 e 27 del Decreto organico, il pagamento delle vincite verrà dai Ricevitori effettuato sotto la loro responsabilità e all'atto della presentazione dei biglietti.

Prima però di addivenire a tale pagamento dovranno accertarsi, mediante i debiti raffronti dei biglietti colle seconde matrici, della esistenza delle vincite, onde evitare i danni che da un indebito pagamento potrebbero loro derivare.

#### Capitolo II.

*Del pagamento delle vincite.*

Art. 29. I biglietti portanti vincite eccedenti lire 1000; quelli di minore importo, pel pagamento dei quali i fondi del Banco non fossero sufficienti, e finalmente quelli sulla cui regolarità cadesse qualche dubbio, dovranno essere dai Ricevitori ritirati, mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio (mod. n. 8), e trasmessi alla Direzione in *piego raccomandato*; a meno che il giuocatore non preferisse di presentare egli stesso *personalmente* il biglietto vincente alla Direzione.

Una delle ricevute come sopra rilasciate, dovrà dal giuocatore venir tosto trasmessa alla Direzione, l'altra sarà da lui esibita all'atto del pagamento.

Art. 30. Nei casi di differenze nei prezzi dei giuochi, di cui all'art. 25 del Decreto organico, la Direzione porrà a debito dei Ricevitori le somme riscosse in meno; ma non ammetterà in isconto quelle esatte in più, tranne che il Ricevitore comprovi, mediante la produzione del biglietto, di averne fatta la restituzione al giuocatore.

Art. 31. All'atto del pagamento delle vincite i Ricevitori dovranno rescrivere sui biglietti la seguente formola - Pagato addì.... Il Ricevitore.... - Detti biglietti verranno poscia dal Ricevitore descritti per data di estrazione e secondo l'ordine della registrazione sopra una tabella fatta in doppio (mod. n. 9).

Art. 32. Le vincite pagate dai Ricevitori verranno loro rimborsate nell'importare liquidato in conformità dell'articolo 25 del Decreto organico, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'articolo 23 del Decreto stesso per l'ammessibilità delle vincite.

#### Capitolo III.

*Dei versamenti dei prodotti e dei conti in denaro.*

Art. 33. Il prodotto dei giuochi per ciascuna estrazione, dedotto l'aggio come appresso ed il montare delle vincite, dovrà dai Ricevitori versarsi nelle Tesorerie o in altre Casse dello Stato al più tardi entro tre giorni dalla data dell'estrazione.

Tuttavolta però che si verificasse una riscossione superiore al montare della malleveria, sarà il Ricevitore tenuto a versarne immediatamente la eccedenza e trasmetterne tosto alla Direzione la quitanza.

Art. 34. I Ricevitori che non renderanno esatto conto del maneggio loro affidato del pubblico denaro, saranno privati dell'esercizio del Banco, salvo l'applicazione delle pene previste dalle vegliandi Leggi in ordine ai Contabili dello Stato che si rendono colpevoli di prevaricazione.

Art. 35. Sui proventi di ciascuna estrazione i Ricevitori potranno ritenere la porzione dell'aggio loro assegnato dall'art. 6 del Decreto organico nella misura indicata nell'unita Tabella A.

In fine dell'anno poi, sul risultato complessivo delle riscossioni, essi liquideranno l'aggio loro competente, ritenendosi la residua somma di cui andranno creditori.

Art. 36. Ove nel corso dell'anno l'esercizio d'un Banco fosse stato tenuto da più Ricevitori, l'aggio verrà liquidato sull'intera annuale riscossione; ma fra i medesimi sarà ripartito in ragione del numero delle estrazioni, in cui avrà durato l'esercizio di ciascuno, e delle somme rispettivamente riscosse.

A tal fine si farà un computo della somma cui sarebbe ammontata pel complessivo numero delle estrazioni anzidette la riscossione di ciascuno di essi, fatta ragione della somma riscossa per le estrazioni nel corso delle quali ebbe a durare il rispettivo loro esercizio; e stabilito quindi fittiziamente per ognuno l'aggio d'una intera annata, ne verrà loro attribuita rispettivamente quella parte che si troverà corrispondere alla somma riscossa.

Se l'aggio complessivo per tal modo attribuito ai detti Ricevitori fosse minore di quello effettivamente liquidato sulla reale riscossione dell'anno, la differenza verrà fra i medesimi ripartita in ragione dell'ammontare della rispettiva riscossione.

Art. 37. Nell'intervallo fra una estrazione e l'altra i Ricevitori compileranno un conto delle somme riscosse per l'estrazione compiuta e di quelle pagate in quel periodo di tempo, giusta il modello n. 10, unendovi a corredo le quitanze dei versamenti ed i biglietti di vincite soddisfatti colla relativa Tabella in doppio (modello n. 9) e lo trasmetteranno alla Direzione col piego delle prime matrici per l'estrazione futura.

#### Capitolo IV.

*Delle somministranze ai Ricevitori e del conto dei registri.*

Art. 38. Gli stampati, i registri e gli oggetti occorrenti per l'infilzatura de' medesimi verranno ai Ricevitori somministrati dalle Direzioni nella quantità occorrente pel servizio dei Banchi.

Ogni altra spesa d'amministrazione rimarrà a carico dei Ricevitori.

Art. 39. All'arrivo d'ogni somministrazione dovranno i Ricevitori alla presenza del Sindaco aprire l'involto degli oggetti somministrati, verificare se la quantità dei registri trovisi conforme a quella indicata nella nota di spedizione, e farne ricevuta sulla nota stessa, che vista dal Sindaco ritorneranno alla Direzione.

Qualora da detta verificazione risultasse qualche differenza sì in più che in meno, dovrà farsene cenno nella ricevuta medesima.

Art. 40. I Ricevitori dovranno rendere ragione dei registri che saranno stati loro trasmessi. A tal fine essi ne compileranno ad ogni estrazione un conto (modello n. 11) che rimetteranno alla Direzione ad una cogli altri documenti, come è detto nel precedente art. 23.

Alla fine poi di ciascun anno dovranno procedere ad una esatta ricognizione de' registri rimasti presso il Banco e ne riferiranno alla Direzione.

Art. 41. Scoprendosi dalla Direzione col mezzo delle opportune verificazioni la mancanza di qualche registro non dichiarata dal Ricevitore, e della quale non potesse giustificare la causa, potrà questi essere punito colla immediata rimozione dal posto, salvo di adottare a di lui pregiudizio quegli ulteriori provvedimenti che fossero del caso.

### TITOLO II.

*Delle Direzioni.*

#### Capitolo I.

*Composizione delle Direzioni.*

Art. 42. Le Direzioni del Lotto pubblico si compongono ciascuna di quattro Sezioni:

Segreteria;
Archivio;
Verificazione;
Computisteria.

Tali Sezioni saranno rette da un Capo designato dal Ministero.

Art. 43. Vi sarà presso ciascuna Direzione un archivio destinato al deposito e alla custodia delle prime matrici pel tempo fissato alla prescrizione delle vincite.

La stanza che servirà a tale uso dovrà scegliersi nel luogo più sicuro del locale d'ufficio di ciascuna Direzione, e non potrà avere che un solo ingresso con solida imposta munita di tre serrature a congegni diversi.

Il numero e la disposizione degli altri locali, che dovranno servire per gli Uffici diversi delle Direzioni, verranno determinati a seconda della natura dei servizi e del bisogno rispettivo delle Direzioni stesse.

#### Capitolo II.

*Delle attribuzioni e facoltà del Direttore.*

Art. 44. Il Direttore sopraintende a tutti gli affari del Lotto nel compartimento della Direzione alla quale è preposto.

Eseguisce e fa eseguire le Leggi, i Regolamenti e le Istruzioni relative al giuoco del Lotto, al quale effetto egli corrisponde col Ministero delle Finanze e con tutte le Autorità ed Amministrazioni dello Stato.

Esso però non potrà scrivere direttamente agli altri Ministeri, al Consiglio di Stato, alle Camere dei Deputati e de' Senatori.

Art. 45. Veglia acchè il servizio proceda colla possibile economia, provvedendo direttamente ai bisogni dell'Amministrazione entro i limiti delle facoltà ad esso lui conferite dal presente Regolamento, e promovendo pel rimanente dal Ministero le occorrenti disposizioni.

Art. 46. Provvede alla stipulazione, nelle forme volute dai Regolamenti sulla contabilità generale dello Stato:

*a*) De' contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le lire 10,000, se si tratta di vendita all'asta pubblica; lire 4,000, se si tratta di vendita a licitazione privata; e finalmente lire 1,000, se si tratta di vendita a trattativa privata;

*b*) De' contratti di somministranze e di trasporti quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le lire 2,000, avvertendo che le stipulazioni relative non potranno farsi per un tempo minore di un anno;

*c*) De' contratti per provviste e riparazioni di mobili e d'ogni altro oggetto occorrente al servizio dell'Amministrazione, cui nondebba sopperirsi coll'assegno fisso delle spese d'ufficio al Direttore, quando la spesa totale delle provviste medesime non superi la somma di lire 300.

Art. 47. Per stabilire i limiti di competenza nei casi sovraccennati la spesa deve essere calcolata in complesso per tutti gli articoli della stessa natura occorrenti in una determinata epoca, coi relativi accessorii, e non già distintamente secondo le varie specie o parti in cui potessero essere divisi.

Art. 48. I contratti che si fanno negli Uffizi della Direzione devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno de'Segretari della Direzione che sarà a tal uopo designato dal Direttore.

Art. 49. Nessun contratto può essere esecutorio senza la preventiva approvazione del Ministero o del Direttore.

Art. 50. Sono approvati dal Direttore i contratti stipulati negli uffizi di Direzione, quando l'importare dei medesimi non supera le lire 5,000, se si tratta di contratto stipulato previa asta pubblica; le lire 2,000, pei contratti stipulati in seguito a licitazione privata, ed infine le lire 300 per quelli conchiusi a trattativa privata.

Ogni altro contratto è soggetto all'approvazione del Ministero delle Finanze, al quale perciò i Direttori dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto, l'originale o la copia di esso.

Art. 51. Nei limiti dei crediti in suo capo aperti dal Ministero il Direttore:

*a*) Fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati a norma degli articoli precedenti;

*b*) Ordina il pagamento delle spese occorrenti per processi dipendenti da contravvenzioni sul Lotto.

Art. 52. Rendendosi vacante qualche Ricevitoria il Direttore fa procedere col mezzo delle Autorità locali, od, occorrendo, da un Impiegato suo dipendente, alla verificazione delle contabilità del cessato Ricevitore ed alla assicurazione del denaro e d'ogni altro effetto di ragione erariale, informandone il Ministero.

Art. 53. Esso curerà inoltre di rilevare l'annuale prodotto del Banco, desumendolo dalla media proporzionale degl'introiti dell'ultimo triennio; ed ove questo risulti minore di lire 5,000, e v'abbia in quella stessa località un'altra Ricevitoria aperta al pubblico, disporrà immediatamente per la chiusura del Banco vacante.

Qualora invece il prodotto annuale di quest'ultimo raggiugnesse l'anzidetta somma, e non esistesse sul luogo nessun'altra Ricevitoria, provvederà alla reggenza temporanea della medesima col nominarvi un Gerente provvisorio fornito di cauzione.

In ogni caso darà tosto avviso dell'emergenza al Ministero, trasmettendogli un prospetto indicativo del sito e del numero del Banco, del prodotto annuale del medesimo rilevato come sopra, e delle spese presuntive di amministrazione, aggiungendovi quelle informazioni che richiedesse il caso sulla necessità di mantenere o di sopprimere definitivamente quel Banco o di trasferirlo in altro sito più conveniente.

Art. 54. Il Ministero procederà, ove sia d'uopo, alla nomina del novello Ricevitore scegliendolo fra i pensionari a carico dello Stato, o fra gl'Impiegati in disponibilità od in aspettativa che ne facessero domanda a termini del precedente art. 5, altrimenti ordinerà alla Direzione, da cui dipende la vacante Ricevitoria, di aprire il concorso fra le persone che, a norma dell'articolo stesso, potessero aspirarvi.

Art. 55. Il concorso verrà aperto dal Direttore mediante avviso che sarà fatto inserire a cura d'esso ne' fogli delle Provincie comprese nel suo compartimento autorizzati alla pubblicazione degli atti ufficiali; e scorsi 15 giorni da tale inserzione il Direttore medesimo, sulle varie domande che saranno state nel frattempo esibite, formerà una terna di coloro che reputerà più idonei, a norma delle precedenti disposizioni, e la trasmetterà al Ministero per la scelta definitiva unitamente a un elenco di tutti i concorrenti colle informazioni all'uopo necessarie e col motivato suo parere.

Art. 56. Il Direttore riconoscerà una volta almeno in ciascun anno se gli oggetti esistenti in magazzino, e segnatamente i registri in bianco corrispondano in tutto alle risultanze dei relativi conti.

Art. 57. Nel mese di novembre di ciascun anno sottoporrà all'approvazione del Ministero la Tabella (mod. n. 12) dei giorni e delle ore in cui dovranno compiersi le estrazioni dell'anno successivo.

Art. 58. Stabilisce i giorni e le ore in cui da ciascun Ricevitore devesi eseguire la chiusura del giuoco (modello n. 13).

Art. 59. Nel caso previsto dall'art. 10 del Decreto organico, tostochè sarà riconosciuto che le prime matrici di qualche Banco non vennero chiuse in archivio prima dell'estrazione, il Direttore dovrà immediatamente, come è detto all'articolo stesso, rendere avvertito il pubblico dell'annullamento de'giuochi in esse contenuti mediante affissi (mod. 14 e 15) all'ingresso esterno degli uffizi della Direzione e nel Comune ov'è situata la Ricevitoria cui riguarda la mancanza, invitando i giuocatori a ritirare il prezzo de' giuochi annullati.

Art. 60. All'appoggio del processo verbale della estrazione, fa immediatamente eseguire la stampa del bollettino ufficiale de' numeri sortiti (mod. numero 16), ed, autenticatolo coll' apposizione del bollo della Direzione, lo dirama tosto ai Ricevitori, trasmettendone qualche esemplare al Ministero od alle altre Direzioni del Lotto.

Art. 61. Destina il personale nelle diverse Sezioni, a seconda che crede opportuno pel buon andamento del servizio, salvo il disposto del precedente art. 42.

Art. 62. Concede ai Ricevitori permessi d'assenza per un termine non maggiore di un mese per ciascun anno quando essi abbiano regolarmente provveduto per l' esercizio del Banco durante la loro assenza.

Art. 63. Ammonisce per negligenza nel servizio o per condotta riprovevole gl'Impiegati ed i Ricevitori che da esso dipendono: ed in casi di recidiva o di mancanze gravi, li sospende dall'esercizio delle loro funzioni od anche solo dalla percezione di tutto o di parte dello stipendio o dell'aggio per un tempo non maggiore di quindici giorni, riferendone contemporaneamente al Ministero.

Art. 64. Qualora la chiusura del Banco per sospensione del Ricevitore dovesse pregiudicare il servizio, provvederà inoltre alla amministrazione temporanea del Banco medesimo col mezzo d'un Commesso gerente provvisorio fornito di cauzione.

Art. 65. In ogni caso potrà infliggere ai Ricevitori per le mancanze compromettenti la regolarità del servizio, una ammenda non maggiore di L. 30, che potrà dal Governo venir destinata a profitto del Monte vedovile, ove si trovi costituito.

Art. 66. Al termine di ciascun semestre trasmette al Ministero un rapporto particolarizzato sull'andamento del servizio, e sulla condotta degl'Impiegati da lui dipendenti.

Art. 67. Sottoscrive tutta la corrispondenza e gli atti che emanano dalla Direzione, e adempie a tutte quelle altre particolari incumbenze che gli sono demandate dal presente Regolamento.

### Capitolo III.
### *Della Sezione di Segreteria.*

Art. 69. Sotto gli ordini del Direttore il primo Segretario sovrintende al regolare compimento delle incombenze e dei lavori che sono affidati alla Sezione di Segreteria.

Art. 70. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, il primo Segretario ne assume le funzioni. Ove l'assenza dovesse protrarsi oltre il termine di giorni dieci, dovrà renderne informato il Ministero.

Art. 71. Le precipue incombenze della Sezione di Segreteria sono: - la registrazione a protocollo degli atti della Direzione; - la loro classificazione; - la corrispondenza; - la tenuta del registro degli Impiegati e dei Ricevitori (mod. num. 17 e 18).

### Capitolo IV.
### *Della Sezione d'Archivio.*

Art. 72. La Sezione d'Archivio riceve i pieghi delle prime matrici che pervengono dai Ricevitori pel giorno dell'estrazione, trasmette il conto estrazionale (mod. n. 10) colle quietanze dei versamenti alla Computisteria; le copie dei giuochi e i biglietti vincenti della precedente estrazione con una delle Tabelle relative, alla Sezione di Verificazione, e ritiene presso di sè le prime matrici, l'altra Tabella delle vincite, il conto dei registri, il prospetto dei sommati e le note dei giuochi d'estratto.

Procede poscia colla scorta del conto dei registri allo accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle prime matrici di ciascun Banco, assicurandosi che sieno infilzate colla cordicella, e questa fermata con suggello a piombo, come è detto all'art. 17 del Decreto organico, e provvede d'ufficio in caso d'ommissione o di difetto all' eseguimento di siffatte formalità; infine compila una nota delle matrici stesse giusta il modello n. 19, riferendo al Direttore sulle mancanze in proposito riscontrate.

Art. 73. Esaurite tali operazioni, verrà aggiunto a cura della Sezione d'Archivio un altro suggello a piombo ai capi della cordicella con cui sono infilzate le prime matrici, per riscontro di quello già appostovi dai Ricevitori, e tale formalità dovrà eseguirsi alla presenza del Direttore, presso del quale rimarrà gelosamente custodito il punzone che servirà all'impronta de' piombi stessi.

Art. 74. Le prime matrici verranno quindi prima della estrazione riposte, come è prescritto all'articolo 18 del Decreto organico, nella stanza dell' Archivio e quivi racchiuse in appositi scaffali, per rimanervi insino a che sieno trascorsi i novanta giorni per la prescrizione delle vincite stabilita dall'art. 23 del Decreto stesso.

Art. 75. Tale deposito seguirà alla presenza del Prefetto, del Sindaco e del Capo dell'Amministrazione; i quali dopo aver constatato, colla scorta della nota (mod. n. 19) che tutte le filze delle prime matrici in essa indicate siano effettivamente rinchiuse negli scaffali, chiuderanno la porta dell'Archivio, ritirandone ciascuno e conservando presso di sè una delle tre chiavi, apponendo inoltre alla porta stessa i proprii suggelli particolari in modo che senza la rottura di questi non possa aprirsi.

Art. 76. L'Archivio non potrà venire aperto che per riporvi le prime matrici relative alle estrazioni successive, e per quelle verificazioni di cui in appresso; e sempre col concorso de'summenzionati tre Funzionari, i quali dovranno innanzi tutto assicurarsi dell'integrità de' suggelli.

Art. 77. Dovranno confrontarsi colle prime matrici:

1. I biglietti di vincite eccedenti la somma di L. 1,000, le quali, a tenore dell'art. 36 del Decreto organico, non possono essere soddisfatte se non dietro autorizzazione della Direzione;

2. Quelli il cui pagamento venisse dai Ricevitori sospeso per dubbiezze sulla loro regolarità;

3. Quelli al cui pagamento dovesse per qualsiasi causa provvedere direttamente la Direzione con mandati sulle Tesorerie.

Tali biglietti verranno descritti in un elenco (modulo n. 20).

Art. 78. I confronti di cui all'articolo precedente si faranno sempre nella stanza di Archivio, ove sono riposte le prime matrici, dai tre Funzionari che ne custodiscono le chiavi, e del risultato si farà constare con dichiarazione che verrà scritta a tergo dei biglietti e firmata dagli anzidetti tre Funzionari.

La formola di tale dichiarazione sarà la seguente a seconda dei casi:

*Visto buono per lire* . . . . . . . . (in lettere e in cifre), se il biglietto concorda colla prima matrice;

*Visto buono per lire*. . . . . . . (in lettere e in cifre) *promessa minore risultante dal* . . . . . . . (biglietto o prima matrice) *art. 25 del Decreto organico* - se non concorda nella promessa;

*Rifiutato per* . . . . . (motivo del rifiuto) *articolo 23 del Decreto organico* - se non concorda nelle parti essenziali per l'ammessibilità della vincita.

Art. 79. L'esibizione dei biglietti e la presentazione delle prime matrici ai Funzionari, pei confronti di cui sopra, si farà dal Capo dell'Archivio.

I confronti si eseguiranno di regola in occasione che l'Archivio viene aperto per riporvi le prime matrici della estrazione che deve seguire nella giornata. Ove però lo richieda il bisogno del servizio, potrà il Direttore domandare l'intervento dei Funzionari, anche in altro giorno della settimana.

Art. 80. Scorsi novanta giorni dalla data della seguita estrazione, si toglieranno dall' Archivio le prime matrici relative alla medesima coll'intervento dei tre Funzionari che ne custodiscono le chiavi.

Art. 81. Dell'apertura e della chiusura dell'archivio, non che delle operazioni che vi saranno compiute coll'intervento dei Funzionari di cui sovra, dovrà stendersi un verbale processo (mod. n. 21), cui si uniranno come parti integranti e a seconda dei casi la nota delle prime matrici e l'elenco dei biglietti.

Art. 82. Le prime matrici che vengono successivamente levate dall'Archivio, come al precedente art. 80, saranno consegnate alla Sezione d'Archivio sotto la risponsabilità del Capo.

Art. 83. Esse verranno riposte in una stanza chiusa a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Direttore, l'altra dal Capo dell'Archivio; e per le operazioni alle quali devranno giornalmente soggiacere, non potranno esserne tolte e venirvi riposte che alla presenza di tre Impiegati almeno.

Art. 84. Tostochè le prime matrici vengono rimesse alla Sezione d'Archivio, il Capo di essa procederà a verificare sulle medesime le vincite risultanti dai biglietti vincenti, confrontando gli uni colle altre anche nel taglio del bollo e negli altri segni di riscontro, e riportando sulla Tabella delle vincite (mod. n. 9) le rilevate differenze. Pel compimento di tali operazioni il Capo dell' Archivio potrà farsi coadiuvare sotto la sua responsabilità dagl'Impiegati da lui dipendenti.

Art. 85. Quando occorra di rifiutare una vincita, verrà annotato sul dorso del biglietto il motivo dell'inammessibilità, e l'annotazione sarà firmata dal Capo della Sezione d'Archivio, e vidimata dal Direttore.

Art. 86. A misura che saranno compiute le verificazioni delle vincite, le prime matrici verranno distribuite fra gli Impiegati per la revisione de'prezzi e delle somme. Essi li rettificheranno in caso di errore, e riporteranno sul prospetto dei sommati il montare accertato di ogni registro.

Art. 87. È proibito agl'Impiegati addetti all' Archivio di scegliersi le filze delle prime matrici da rivedere.

La loro distribuzione sarà fatta dal Capo dell'Archivio, e non potranno sotto verun pretesto venire asportate dalla stanza destinata per le operazioni di cui sopra.

Il locale d'ufficio ove si compie la revisione dei giuochi e la verificazione delle vincite dovrà essere disposto in modo che il Capo o chi ne fa le veci, possa distintamente vedere e sorvegliare tutti e singoli gli Impiegati.

Art. 88. Gli Impiegati che avranno compiuta sulle prime matrici qualcuna delle operazioni prescritte agli art. 72, 84 e 86, apporranno la loro firma sulla coperta di ciascuna filza.

Art. 89. La Sezione di Archivio farà uso esclusivamente d'inchiestro rosso, rimanendole assolutamente proibito il tenerne ogni altra qualità.

### Capitolo V.
### *Della Sezione di Verificazione.*

Art. 90. La Sezione di Verificazione, tosto che avrà ricevuto da quella d'Archivio le copie dei giuochi, dovrà assicurarsi che sieno complete, e non ne manchi alcuna.

Art. 91. Qualora avvenisse che un Ricevitore non mandasse la copia di qualche registro, o che taluna di esse si riconoscesse incompleta, verrà la medesima estratta o completata d'uffizio sulle prime matrici, prima che queste vengano rinchiuse nella stanza d'Archivio.

Art. 92. Le copie delle matrici, dopo che avranno subite le operazioni di cui sopra e prima che segua l'estrazione, dovranno riporsi in un armadio chiuso a due chiavi affidate rispettivamente al Direttore e al Capo della Sezione di Verificazione, e si farà constare dell' eseguimento di tale operazione mediante processo verbale (mod. n. 22).

La giornaliera apertura o chiusura di tale armadio seguirà colle formalità stabilite all'art. 83 per l'identica operazione riguardo all'Archivio delle prime matrici.

Art. 93. Seguita l'estrazione, la Sezione procederà sulle copie alla verificazione dei prezzi dei giuochi e delle somme, rettificandoli in caso d'errore, e formerà quindi per ciascun Banco un prospetto dei sommati delle copie (mod. n. 23), e compilato di questi un riassunto (mod. n. 24), lo trasmetterà coi medesimi alla Computisteria.

Art. 94. Verificherà parimente sulle copie le vincite risultanti dai biglietti pagati che verranno presentati dai Ricevitori, liquidandone lo ammontare sulle Tabelle; e compilato anche di queste un riassunto (mod. n. 25), trasmetterà l'uno e le altre alla Computisteria. Dopo di che i biglietti vincenti verranno tosto consegnati alla Sezione d'Archivio.

Art. 95. Qualora nella verificazione delle vincite si riscontrasse qualche differenza tra le copie ed i biglietti, dovranno questi confrontarsi colle matrici, alla prima occasione di apertura dell'Archivio.

Art. 96. Le prescrizioni stabilite per la Sezione di Archivio agli articoli 87 e 88 si osserveranno rigorosamente anche nella Sezione di Verificazione, salva l'eccezione di cui al successivo art. 97, e colla sola differenza che in quest'ultima, in luogo del rosso, si farà uso esclusivamente dell'inchiostro azzurro.

### Capitolo VI.
### *Disposizioni comuni per le due Sezioni di Archivio e di Verificazione.*

Art. 97. I risultati delle verificazioni delle vincite e degli introiti ottenuti da ciascuna Sezione sui documenti ad esse rispettivamente affidati, verranno posti a confronto col concorso d'Impiegati dell'una e dell'altra Sezione nella stanza d'Archivio, per accertare il reale importo delle vincite pagate e delle fatte riscossioni.

A questo uffetto potranno le copie venire asportate dall'Uffizio di Verificazione.

Art. 98. Ove da tali confronti emergessero differenze, se ne dovranno chiarire le cause onde stabilire la voluta uniformità tra i risultati dell'una e dell'altra Sezione, tenendo però sempre per base le risultanze delle prime matrici, che sono il titolo legale per la liquidazione definitiva del conto dei Ricevitori.

Art. 99. Compiute tali operazioni, il Capo della Sezione di Archivio formerà un riassunto degli importi liquidati tanto delle vincite che degli introiti (moduli nn. 26 e 27).

Quello invece della Verificazione riporterà sui riassunti già compilati, come agli articoli 93 e 94, le differenze che saranno risultate dai detti confronti, e stabilirà l'ammontare definitivo degli introiti e delle vincite che dovrà esattamente corrispondere coi risultati ottenuti dalla Sezione di Archivio.

I riassunti per tal modo compilati dall'una e dall'altra Sezione verranno quindi rimessi alla Computisteria unitamente ai prospetti dei sommati, alla Tabella delle vincite ed ai biglietti vincenti.

Art. 100. Le operazioni e i lavori domandati tanto alla Sezione di Verificazione quanto a quella d'Archivio, dovranno compiersi periodicamente nel termine di una settimana.

### Capitolo VII.
### *Della Sezione di Computisteria.*

Art. 101. La Computisteria tiene il conto di tutti gli articoli di entrata e di spesa dell'Amministrazione.

Art. 102. Forma annualmente il conto presuntivo degli introiti e delle spese del ramo e lo correda degli schiarimenti necessarii per la compilazione del bilancio dello Stato.

Art. 103. Forma eziandio al termine dell'esercizio finanziere il conto effettivo degli introiti e delle spese distinto per capitoli, non che il conto annuale della gestione di ciascun Ricevitore (modello n. 28), in conformità dei Regolamenti sulla contabilità generale.

Art. 104. Compila il conto provvisorio per ciascuna estrazione di tutti i Ricevitori dipendenti dalla Direzione (mod. n. 29), all'appoggio dei documenti che le vengono rimessi dalla Sezione di Verificazione, delle quitanze dei versamenti prodotte dai Ricevitori e della liquidazione dell'aggio, che verrà dalla Computisteria stessa eseguita, giusta la Tabella di cui all'art. 35.

Le risultanze di detto conto si noteranno nelle relative colonne di quello già inviato dai Ricevitori, che quindi verrà ai medesimi restituito.

I prospetti dei sommati saranno indi ritornati alla Sezione di Verificazione per le ulteriori operazioni da compiersi in concorso di quella d'Archivio.

Art. 105. Ove dal conto provvisorio un Ricevitore venisse a risultare in debito di una somma maggiore di un ventesimo del prodotto dell'estrazione, il Capo della Computisteria ne darà immediata contezza al Direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 106. All'appoggio dei riassunti che le perverranno come all'art. 99 la Computisteria procede alla formazione del conto definitivo di ciascun Ricevitore (mod. n. 30).

Copia di questo conto (mod. n. 31), unitamente al prospetto dei sommati (mod. n. 4), verrà trasmessa ai Ricevitori.

Art. 107. La posizione ultima di ciascun Ricevitore, risultante dal conto definitivo di ogni estrazione, verrà riportata di fronte a quella del corrispondente conto provvisorio. La differenza che potrà risultarne dovrà computarsi coll'ultima posizione del conto provvisorio in corso, per gli effetti di cui al precedente art. 105.

Tale computo verrà fatto su foglio separato (modello n. 32).

Art. 108. Nei primi quindici giorni d'ogni mese compilerà un quadro complessivo (modulo n. 33) degli introiti, dei versamenti accertati dalle Direzioni compartimentali del Tesoro e delle spese di riscossione effettuati dai dipendenti Ricevitori a tutto il mese precedente, che dovrà tosto trasmettersi al Ministero.

Art. 109. La Computisteria formerà gli stati ed i prospetti giusta i moduli da 34 a 38 occorrenti per la regolarizzazione delle spese per le vincite e per l'aggio ai Ricevitori.

Art. 110. Essa prepara inoltre i mandati che vengono rilasciati dal Direttore sui crediti aperti in suo capo, sia per le vincite che per tutte le altre spese da soddisfarsi direttamente dal Tesoro; tiene il registro dei mandati stessi, e invia mensilmente al Ministero il prospetto in doppio della situazione dei suddetti crediti coll'indicazione particolareggiata dei mandati spediti nel corso del mese, rivolgendo uno degli esemplari alla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, l'altro al Segretariato Generale giusta le vigenti prescrizioni di contabilità.

Art. 111. Dovrà tenere un libro maestro in forma *statistico-mista* dimostrativo di tutta la contabilità dell'Amministrazione tanto per l'entrata quanto per la spesa, giusta il modulo n. 39; terrà pure il registro delle quitanze e quello delle cauzioni (moduli nn. 40 e 41); e disimpegnerà infine ogni altra incumbenza che si riferisca alla contabilità del ramo, e che non sia specialmente demandata ad alcuna altra Sezione.

CAPITOLO VIII.

*Del servizio di economia e del magazzino delle carte.*

Art. 112. Il servizio di economia e quello del magazzino dei registri, degli stampati e d'ogni altro oggetto occorrente all'Amministrazione, sono pure affidati alla Sezione di Computisteria.

Art. 113. Essa invigilerà alla conservazione dei mobili e degli altri effetti di ragione erariale esistenti presso la Direzione, ed occorrendo riparazioni ai medesimi, od acquisto d'oggetti nuovi, ne informerà il Direttore per gli opportuni provvedimenti.

Le conseguenti variazioni nei mobili e negli oggetti sovradetti saranno dalla medesima tenute in evidenza con apposite annotazioni sull'inventario che dovrà conservarsi presso ciascuna Direzione; e se ne darà conto in fine d'anno al Ministero.

Art. 114. Il magazzino dovrà sempre essere fornito sia di registri del giuoco che di altri stampati e d'ogni oggetto del servizio pel bisogno almeno d'un semestre, e dovrà quindi la Computisteria provocare in tempo le occorrenti disposizioni.

Art. 115. A tal fine essa terrà esatto conto di tutto ciò che verrà introdotto nel magazzino, come pure della uscita d'ogni oggetto sia per l'uso interno della Direzione, sia per quello dei Ricevitori; avvertendo di tenere un conto separato della carta velina da registri, che verrà consegnata dal fornitore e dell'esito della medesima, come pure dei registri del giuoco che saranno spediti ai Ricevitori.

Art. 116. Sorveglierà la bollatura a secco, la formazione e perforazione dei registri del giuoco, ed avrà quindi la custodia dei punzoni e dei suggelli a tale uopo occorrenti.

Art. 117. Al termine di ciascun semestre provvederà per la spedizione ai Ricevitori dei suddetti registri, degli stampati e d'altri oggetti del servizio, regolandone la quantità sul consumo del semestre precedente; al quale uopo, colla scorta dei conti trasmessi dai Ricevitori, dovrà tenere in evidenza la quantità dei registri che verranno per ogni estrazione impiegati in ciascuna Ricevitoria.

Art. 118. Le spedizioni dovranno essere accompagnate da una bolletta di porto (modulo n. 42), non che da una nota (modulo n. 43) della quantità dei registri, stampati ed altri oggetti che saranno trasmessi.

Delle spedizioni si darà avviso con lettera tanto al Ricevitore quanto al Sindaco per gli effetti di cui all'art. 39.

Art. 119. Alla fine d'ogni anno la Computisteria presenterà al Direttore la dimostrazione di tutte le carte e di tutti gli oggetti ricevuti e consegnati nel corso dell'annata, non che delle rimanenze dei medesimi nel magazzino.

Dovrà inoltre presentare la nota della carta fuori d'uso da vendersi in ciascun anno e, seguita la vendita, ne farà la consegna all'acquirente.

TITOLO III.

*Delle estrazioni.*

Art. 120. In ciascuna città ove ha sede una Direzione di Lotto si eseguiranno cinquantadue estrazioni in ogni anno.

Art. 121. La Direzione diramerà ai Prefetti e Sotto-Prefetti, ai Sindaci, agli Uffizi postali ed ai Ricevitori la Tabella (mod. n. 12) dei giorni e delle ore fissati per le estrazioni.

Art. 122. Le estrazioni del Lotto si faranno pubblicamente nel locale da designarsi per ciascuna città, alla presenza dei Funzionari indicati all'articolo 22 del Decreto organico.

Art. 123. Esse si effettuaranno a mezzo di una urna, entro cui verranno riposti i novanta numeri scritti su carta pecora e chiusi in altrettanti astucci di cartone perfettamente eguali.

Le formalità colle quali dovrà procedersi a tale funzione verranno indicate in apposite Istruzioni che a cura dei Direttori saranno tenute affisse nel locale dell'estrazione.

Del compimento delle accennate formalità e del risultato dell'estrazione si farà constare con processo verbale in triplo (mod. n. 44), che verrà sottoscritto dai suddetti tre Funzionari, ritirandone ciascuno un esemplare.

Art. 124. Per l'intervento del Prefetto e del Sindaco alle estrazioni del Lotto ed alle altre operazioni per le quali è richiesta la loro presenza nell'intervallo fra una estrazione e l'altra, verrà a ciascuno di essi corrisposta un'indennità di rappresentanza nella somma di L. 20 per ogni estrazione.

Art. 125. Le altre spese relative all'eseguimento delle estrazioni verranno uniformemente regolate e soddisfatte in conformità della unita Tabella B.

TITOLO IV.

*Del pagamento delle spese.*

Art. 126. Le spese tutte d'amministrazione verranno soddisfatte con mandati spediti direttamente dai singoli Direttori sui crediti aperti in loro capo.

Art. 127. Pel pagamento delle vincite che occorresse di effettuare a senso degli articoli 26 e 27 del Decreto organico, saranno aperti crediti a ciascun Direttore sulle diverse Tesorerie comprese nel Compartimento della Direzione, a seconda delle indicazioni che verranno fornite dalle Direzioni stesse.

Art. 128. Venendo dai Ricevitori per insufficienza di fondi rimessi alla Direzione biglietti di vincita pel pagamento, dovrà la medesima accertarsi della sussistenza del motivo che ha dato luogo a tale invio; e quindi, verificata la regolarità delle vincite, emetterà i mandati di pagamento in capo al Ricevitore che ha prodotto i biglietti, sulla competente Tesoreria.

Nella spedizione di tali mandati si osserveranno le prescrizioni tutte del Regolamento generale di contabilità.

Art. 129. Sarà dato avviso dalle Direzioni ai Ricevitori dell'emissione di detti mandati, e questi ne cureranno l'esazione dalla Tesoreria pel pronto soddisfacimento delle vincite a chi di ragione, ritirando le rilasciate ricevute che trasmetteranno tosto alla Direzione in prova dell'eseguito pagamento.

Art. 130. Occorrendo spedire un mandato a favore di un Ricevitore, il cui importare eccedesse la sua cauzione, le Direzioni dovranno unire al mandato stesso la ricevuta inviata dal giuocatore, come all'art. 29, e porranno in avvertenza il Tesoriere di non eseguire il pagamento, se non dietro la presentazione dell'altra ricevuta e l'accertamento della esatta loro corrispondenza.

Art. 131. I biglietti di vincita presentati personalmente alle Direzioni dai giuocatori saranno dalle medesime ritirati rilasciando ricevuta (mod. n. 45), e previe le occorrenti verificazioni verrà emesso il mandato di pagamento su quella delle Tesorerie posta nel compartimento della Direzione, che sarà indicata dall'esibitore del biglietto.

Su tali mandati si farà avvertenza al Tesoriere di ritirare, nell'atto del pagamento, la ricevuta del biglietto consegnata dalla Direzione al giuocatore, per farne alla medesima restituzione col mezzo dell'Agente del Tesoro.

Art. 132. Le spese di riscossione (aggio e vincite) dai Ricevitori soddisfatte coi proventi del giuoco verranno regolarizzate dalle Direzioni con mandati di rimborso convertibili in quitanze di versamento. A corredo di tali mandati dovranno prodursi, quanto alle vincite, i biglietti colle relative Tabelle (modulo n. 9) debitamente liquidate e vidimate dalla Direzione; e quanto all'aggio, il prospetto di liquidazione (modulo n. 37) sottoscritto dal Capo della Computisteria e vidimato dal Direttore.

TITOLO V.

*Disposizioni generali.*

CAPITOLO XI.

*Discipline degl' Impiegati.*

Art. 133. Per essere riconosciuto e ammesso all'esercizio delle sue funzioni, chi viene assunto in qualità d'impiegato presso l'Amministrazione del Lotto, deve presentare al Direttore da cui va a dipendere i titoli della sua nomina e destinazione rivestiti delle formalità e registrazioni prescritte.

Art. 134. Riconosciuti i titoli di nomina l'Impiegato deve prestare il giuramento d'ufficio qualora per causa di precedente impiego non lo avesse già dato al Governo nazionale.

Il Direttore presta il giuramento avanti il Prefetto della Provincia ove ha sede la Direzione; gli altri Impiegati avanti al Direttore.

Il giuramento è dato alla presenza di due testimoni e col pronunciare ad alta voce la seguente formola: *Io . . . . . . . giuro di essere fedele a Sua Sacra Reale Maestà, a' suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di . . . . . . col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

Sull'atto di giuramento è formato processo verbale conforme al modulo n. 46.

Art. 135. Dopo il riconoscimento dei titoli e la prestazione del giuramento, l'Impiegato è ammesso all'esercizio effettivo delle sue funzioni; il Direttore dal Prefetto, gli altri Impiegati dal Direttore. Di tale ammessione si stenderà processo verbale come al modulo n. 47.

Art. 136. Seguita l'ammessione del Direttore all'esercizio delle sue funzioni, il Direttore che cessa o chi ne fa le veci dovrà fargli la consegna dell'ufficio. Di tale consegna si farà processo verbale cui sarà allegato l'inventario dei mobili della Direzione.

Art. 137. Ogni Impiegato deve assumere le incumbenze del posto conferitogli entro il termine fissatogli nell'ordine di destinazione. Ove nel detto ordine non sia fissato alcun termine, egli deve recarsi al suo posto immediatamente. Un ritardo non giustificato produce la perdita dello stipendio durante il tempo per cui fu ritardata l'assunzione delle funzioni d'ufficio. Chi protraesse tale ritardo oltre il termine di 15 giorni sarà considerato come dimissionario.

Art. 138. Assunte le sue funzioni, l'Impiegato rimette alla Direzione una copia in carta da bollo dei decreti di nomina e di destinazione, delle determinazioni che fossero state emesse per proroga di termine ad assumere l'impiego, dell'atto di giuramento che fosse stato prestato, e del verbale di assunzione delle sue funzioni. La Direzione, avute tali copie, provvede perchè all'Impiegato sia messo in corso lo stipendio assegnatogli.

Art. 139. In occasione di traslocamento di un Impiegato da una Direzione ad un'altra i Direttori devono comunicarsi per copia certificata il foglio del registro del personale in cui sieno annotate tutte le informazioni relative all'Impiegato traslocato.

Art. 140. Gli Impiegati sono strettamente tenuti ad intervenire tutti i giorni, tranne i festivi, all'ufficio durante l'orario che verrà stabilito dal Direttore. L'orario d'ufficio dovrà essere senza interruzione e non minore di 7 ore per ogni giorno. Nei giorni di estrazione però, e nelle altre circostanze in cui il bisogno del servizio lo esiga, il Direttore potrà prescrivere che gl'Impiegati intervengano all'ufficio per quel maggior tempo che sarà necessario, ed anche nei giorni festivi.

Art. 141. Nessuno può dispensarsi dall'intervenire all'ufficio se non ha ottenuto un congedo per iscritto dal Direttore o dal Ministero.

In caso di assenze per malattia, il Funzionario deve tosto avvertirne il Capo da cui dipende immediatamente presentando all'occorrenza le opportune giustificazioni.

Quando le assenze di un Impiegato dall'uffizio per motivo di malattia si protraessero oltre il termine di due mesi in un anno, dovrà il Direttore informarne il Ministero.

Art. 142. L'Impiegato che si assenta dal suo posto senza permesso o per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con la perdita dello stipendio durante l'assenza irregolare.

Incorrerà nella pena della sospensione anche il Capo della Sezione il quale ommettesse di informare il Direttore delle assenze irregolari de' suoi dipendenti.

Art. 143. Quando per gravi cause occorra ad un Impiegato un congedo oltre il termine indicato nel primo alinea dell'articolo 12 della Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, dovrà produrne la domanda al Ministero col mezzo della Direzione. L'istanza dovrà essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi.

Art. 144. Incorrerà nella pena portata nell'articolo 137 quell'Impiegato il quale, scaduto il congedo ottenuto, non si restituisce al suo posto, tranne il caso d'impedimento insuperabile pienamente giustificato.

Art. 145. Qualunque processo penale per crimine o delitto, cui un Impiegato venisse sottoposto, trae sempre seco la sospensione dall'impiego e quindi anche dal soldo. Ultimato il processo, il Ministero delibera sulla sorte dell'Impiegato.

Art. 146. Chi si rende colpevole di indolenza o trascuratezza nell'esercizio delle sue funzioni, chi dimostra insubordinazione a'suoi Superiori, o tiene una condotta irregolare, si espone a censure, alla sospensione dal soldo o dall'impiego, alla dispensa dal servizio od anche alla destituzione, secondo le circostanze.

Art. 147. Gl'Impiegati dell'Amministrazione non possono attendere ad altre incumbenze o servizi a meno che il Ministero vi consenta dopo riconosciuto che ciò sia conciliabile coll'interesse dello Stato, col decoro dell'Amministrazione e coll'osservanza dell'orario.

Gl'Impiegati che contravvenissero a questo divieto incorreranno nelle pene disciplinari di cui all'articolo precedente.

Art. 148. Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali, ed è assolutamente vietato il farsi sostituire, sotto pena di destituzione.

CAPITOLO II.

*Delle promozioni.*

Art. 149. Le promozioni da una classe all'altra dello stesso grado d'impiego si fanno per titolo di anzianità; quelle da un grado all'altro si fanno invece per titolo di anzianità o di merito.

Art. 150. L'anzianità degli Impiegati appartenenti ad un medesimo grado d'impieghi, si calcola dalla data del Decreto di nomina di ciascuno alla classe cui appartiene.

Qualora più Impiegati fossero stati nominati contemporaneamente, si tien conto dell'anzianità di nomina all'impiego precedente.

Art. 151. Le promozioni da Commesso di prima classe ai posti superiori di Segretario o di Sotto-Ispettore si faranno dietro un esame pratico di concorso.

Questo esame consisterà nella soluzione in iscritto di temi, che dal Ministero verranno diramati alle Direzioni in piego suggellato.

I temi saranno aperti, e le prove in iscritto saranno fatte in tutte le Direzioni nello stesso giorno.

Art. 152. I Direttori veglieranno perchè nel tempo dell'esame, che non potrà durare oltre il termine di ore 8, i candidati non comunichino con estranei o tra loro, e non abbiano altri libri che la raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno.

Art. 153. Ciascun candidato controsegnerà il suo lavoro con un motto od epigrafe, ed in una scheda a parte, che dovrà poi essere da lui suggellata, scriverà lo stesso motto od epigrafe, e vi apporrà il proprio nome.

Art. 154. Il giudizio sul merito dei lavori dei candidati sarà dato da una Giunta centrale nominata dal Ministero delle Finanze, dinanzi alla quale saranno aperte le schede e proclamati i nomi dei concorrenti per ordine di merito.

CAPITOLO III.

*Dei Volontari.*

Art. 155. Presso le Direzioni del Lotto potranno essere ammessi Volontari, limitatamente però al numero di cinquanta, che saranno distribuiti fra le Direzioni del Ministero, a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 156. Il Volontario deve prestare servizio gratuito fino a collocamento retribuito, ed è soggetto a tutti gli obblighi disciplinari degli altri Impiegati. Egli deve recarsi in qualunque residenza gli venga assegnata.

Art. 157. L'aspirante al posto di Volontario presso la Direzione del lotto deve giustificare:

*a*) d'avere compiuta l'età di 18 anni;

*b*) d'essere Italiano e domiciliato nel Regno;

*c*) d'avere sufficienti mezzi di sussistenza e di essere di buona condotta;

*d*) d'aver conseguita la licenza in un liceo o in un istituto tecnico.

Art. 158. Le nomine dei Volontari si faranno dal Ministero dietro esame di concorso da eseguirsi colle formalità prescritte agli articoli 151, 152, 153.

Art. 159. Le promozioni dei Volontari all'ultima classe di Commessi si faranno per titolo di anzianità avuto riguardo alla classificazione ottenuta nell'esame di concorso per quelli di anzianità eguale.

Art. 160. Il Volontario che senza addurre legittimi motivi ritarda di un mese dalla data della nomina a recarsi al posto destinatogli sarà considerato come dimissionario.

CAPITOLO IV.

*Dei Bollatori ed Inservienti.*

Art. 161. I Bollatori assegnati a ciascuna Direzione sono principalmente incaricati dell'apposizione del bollo ai registri e formazione dei medesimi.

Art. 162. Essi dipendono direttamente dal Capo della Sezione di Computisteria. In caso di bisogno dovranno prestarsi a quegli altri servizi di cui fossero dal Direttore incaricati.

Art. 163. Gli Inservienti presteranno l'opera loro in tutti quegli Uffici cui saranno dal Direttore applicati.

Sarà loro somministrato un uniforme a spese dell'Amministrazione.

*V. d'ordine di S. M.*
Il Ministro delle Finanze
MINGHETTI.

A.

TABELLA *per la misura dell'aggio da trattenersi dai Ricevitori in ragione della somma riscossa per ogni estrazione.*

| Montare della riscossione | | | Aggio da ritenersi per ogni cento lire |
|---|---|---|---|
| da L. 1 | sino a L. | 600 | 0 1/2 |
| 1 | | 800 | 8 1/2 |
| 1 | | 1,000 | 7 1/2 |
| 1 | | 1,200 | 7 |
| 1 | | 1,400 | 6 1/2 |
| 1 | | 1,600 | 6 |
| 1 | | 2,000 | 5 1/2 |
| 1 | | 2,400 | 5 |
| 1 | | 2,800 | 4 1/2 |
| 1 | | 3,500 | 4 |
| 1 | | 4,000 | 3 1/2 |
| 1 | | 5,500 | 3 |
| 1 | | 6,500 | 2 1/2 |
| 1 | | 10,000 | 2 |
| 1 | | 20,000 | 1 1/2 |
| 1 | | 20,001 | 1 |

*V. d'ordine di S. M.*
Il Ministro delle Finanze
MINGHETTI.

B.

TABELLA *delle spese per l'eseguimento delle estrazioni.*

| | | |
|---|---|---|
| Mercede al ragazzo che estrae i numeri, scelto da un Istituto di beneficenza | L. | 20 |
| Id. al giraruota | » | 3 |
| Id. al Banditore | » | 3 |
| Id. per l'addobbamento del palco | » | 4 |
| Totale | L. | 30 |

*V. d'ordine di S. M.*
Il Ministro delle Finanze
MINGHETTI.

(*Seguono i Moduli*).

ALE E COMP.